



Consorzio Padovano di Difesa di Attività e Produzioni Agricole

---

Via F. S. Orologio n. 6 35129 Padova Tel. 049 8077630 Fax 049 8071324 – e mail: [info@codipd.it](mailto:info@codipd.it)  
C.F. 80007320288

# STATUTO

Approvato con D.M. N. 1007 del 23.04.1974

Modificato nelle assemblee straordinarie dei Soci dell'8.4.1983, 22.3.1986,  
25.11.1995, 21.12.2000, 02.10.2001- 05.04.2005 e 11.04.2014

## **STATUTO**

### **Costituzione - Sede - Denominazione - Durata - Scopi**

#### Art. 1

E' costituito con sede in Padova, senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato ed informato ai principi della mutualità, un Consorzio di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. denominato "CONDIFESA PADOVA - Consorzio Padovano di Difesa di Attività e Produzioni Agricole - CO.DI.PD." in sigla "CONDIFESAPD" ai sensi delle Leggi vigenti sul Fondo di solidarietà Nazionale, la cui operatività si svolge prevalentemente nel territorio della Regione Veneto e, in via eccezionale ed occasionale, in ambito extraregionale.

#### **DURATA**

#### Art. 2

Il Consorzio ha durata sino al - 2050 (TRENTUNTO DICEMBRE DUEMILACINQUANTA) che può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi prima della scadenza di tale termine. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà variare la sede legale purché nell'ambito della Regione Veneto.

#### **SCOPO**

#### Art. 3

Il Consorzio ha per scopo:

- la tutela della attività e delle colture agricole da avversità atmosferiche, da fitopatie e da ogni altra calamità;
- la tutela delle strutture aziendali e delle infrastrutture dai danni subiti a causa delle avversità;
- la difesa delle attività e produzioni zootecniche contro le epizootie ed altre avversità;
- la difesa del reddito delle aziende agricole;
- interventi di difesa e tutela del territorio;

In generale il Consorzio ha per scopo l'esecuzione di ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

#### **OGGETTO**

#### Art. 4

Più specificatamente il Consorzio può assumere nell'interesse dei Soci iniziative:

- a) di difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale o pilota;
- b) di difesa passiva da attuarsi con la stipula di contratti di assicurazione, unitariamente alla partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di tipo associativo o attraverso l'istituzione di fondi rischi di mutualità e solidarietà;
- c) la costituzione di fondi rischi per interventi ed azioni di mutualità e solidarietà verso i Soci in caso di danno alle produzioni, altresì partecipando o promuovendo associazioni od enti aventi detto scopo.

Il Consorzio può altresì attivare programmi a seguito di affidamenti regolati da convenzioni per la realizzazione degli interventi e delle attività previsti nei programmi regionali di difesa fitosanitaria e di difesa attiva e passiva dalle avversità atmosferiche.

## **SOCI**

### Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato. Possono diventare Soci tutti gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 C.C., con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione, sia persone fisiche che giuridiche, conduttori di aziende agricole, comprese le imprese di allevamento di animali di qualsiasi genere, nonché cooperative e loro consorzi.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione e deve essere redatta su apposito modulo consortile. In particolare deve specificare:

- a) nome, cognome o denominazione, domicilio o sede, luogo e data di nascita del richiedente, CUA, codice fiscale, partita IVA e numero di registro imprese del richiedente;
- b) l'ubicazione e l'estensione dei fondi che costituiscono l'azienda ed il titolo in virtù dei quali essi fondi sono condotti;
- c) l'impegno a produrre tutte le dichiarazioni e le indicazioni richieste dal Consorzio, anche in applicazione di norme Statali, Regionali e Comunitarie;
- d) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti consortili.

Se l'istanza, presentata dal legale rappresentante, è proposta da Persona giuridica o da società di persone questa deve altresì indicare:

- 1) ragione o denominazione sociale e sede, la partita IVA ed il numero di registro imprese;
- 2) qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- 3) deve essere corredata da copia dello Statuto in essere e dalla certificazione del tribunale competente che attesti che non sono state presentate contro il richiedente istanze di fallimento e che vi è inesistenza di procedure di liquidazione per fallimento nonché di qualsiasi procedura concorsuale;
- 4) da copia conforme all'originale del provvedimento dell'Organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro quaranta giorni dal ricevimento di questa, comunicando la propria decisione motivata al richiedente.

Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, anche interlocutoria, la domanda si intende accolta con efficacia dalla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, il richiedente può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria entro il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del rigetto della domanda di ammissione.

L'accoglimento del ricorso da parte dell'Autorità giudiziaria comporta l'automatica iscrizione nel Libro Soci.

L'aspirante Socio con la domanda di iscrizione conferisce mandato al Consorzio affinché abbia a stipulare contratti, a sottoscrivere accordi in attuazione dell'oggetto sociale e assume i seguenti obblighi:

- versare la quota di ammissione, fissata dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla presentazione della domanda;
- versare la quota associativa annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- versare il contributo annuale determinato dall'assemblea per ciascuna tipologia di difesa nonché per le iniziative di mutualità e solidarietà;
- versare in caso di morosità nell'adempimento degli obblighi statutari la penale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Socio che aderisce alla difesa passiva deve dichiarare ogni anno, entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, la produzione della sua azienda, che intende tutelare.

Il Socio deve altresì segnalare immediatamente le eventuali variazioni intervenute nelle notizie fornite a corredo della domanda di ammissione.

Il nuovo Socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione per un importo non inferiore ad euro 26,00 entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o dalla decisione dell'Autorità giudiziaria.

Le somme versate a titolo di quota di ammissione o comunque i contributi e le quote associative versate a qualunque titolo dai Soci per l'adempimento degli scopi statutari non sono ripetibili.

In caso di morte, il rapporto associativo può continuare con gli eredi a condizione che questi siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione e presentino la relativa domanda entro sei mesi dal decesso del Socio.

Gli eredi devono designare comunque il loro rappresentante entro il termine di trenta (30) giorni dall'apertura della successione. Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun altro caso.

#### Art. 6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la qualità di Socio si perde:

- a) per recesso volontario e la relativa dichiarazione deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima (art. 24 del C.C.).
- b) per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- c) per esclusione per gravi motivi, tra i quali in particolare, la grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi del Consorzio o il compimento di atti o fatti gravi in contrasto con gli interessi del Consorzio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito ai precedenti punti a), b), c) e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio. La relativa delibera sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

La decisione del Consiglio di Amministrazione sarà comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato; contro la

deliberazione di esclusione può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria entro il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera; l'accoglimento del ricorso comporta il diritto alla riammissione ex tunc.

### **Organi del Consorzio**

Art. 7

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale

### **Assemblea dei Soci**

Art. 8

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta in via esclusiva:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- la delibera per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Statuto;
- la delibera per determinare la misura dei contributi annui per ciascuna tipologia di difesa, nonché per le iniziative di mutualità e solidarietà;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- la definizione degli ambiti zonalì, previsti in caso di assemblee parziali;
- l'approvazione dei regolamenti consortili e loro variazioni;
- la delibera per la determinazione degli emolumenti e dei gettoni di presenza degli Organi del Consorzio.

All'Assemblea straordinaria spettano le deliberazioni delle modifiche dello Statuto, della proroga della durata, della trasformazione nei casi consentiti dalla legge e dello scioglimento del Consorzio.

Art. 9

L'Assemblea è costituita dai Soci che risultino essere iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni o dai loro Delegati.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con i versamenti dei contributi associativi.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni mediante avviso da affiggersi nei locali sede del Consorzio e con invio di lettera ai singoli Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le materie da trattare con l'indicazione del luogo (che può essere diverso dalla sede sociale), del giorno e dell'ora della riunione.

L'avviso può prevedere una seconda adunanza con il medesimo ordine del giorno per il caso che in prima adunanza l'assemblea andasse deserta.

La seconda convocazione dovrà in ogni caso tenersi in giorno diverso dalla prima.

L'Assemblea dei Soci può essere preceduta dalle Assemblee parziali qualora sia deliberato in tal senso dal Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee parziali sono convocate mediante lettera semplice inviata a

mezzo posta ai singoli Soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; alternativamente le Assemblee potranno essere convocate mediante pubblicazione del relativo avviso sul bollettino periodico del Consorzio inviato ai singoli Soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare la sede, gli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione.

Le Assemblee parziali, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o da altra persona dagli stessi delegata, eleggono tra i Soci un delegato ogni venti Soci, o frazione maggiore di dieci, che siano intervenuti all'assemblea parziale in proprio o per delega.

La delega può essere conferita solo ad altro Socio o a parenti in linea retta del Socio entro il secondo grado.

Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe.

Non sono comunque delegabili gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti del Consorzio.

Le norme per l'elezione dei Delegati sono disciplinate da apposito regolamento.

Quando l'Assemblea Generale è preceduta dalle Assemblee parziali, l'Assemblea Generale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee parziali.

I Delegati eletti nelle assemblee parziali rappresentano tutti i Soci appartenenti agli ambiti zionali definiti dall'Assemblea.

Resta esclusa nell'Assemblea Generale la delega tra i Delegati delle Assemblee parziali.

Ciascun Socio o Delegato ha diritto ad un solo voto, salvo le deleghe previste nelle Assemblee parziali.

I Delegati deliberano sugli argomenti posti all'ordine del giorno nelle Assemblee parziali.

L'Assemblea Generale può essere convocata più volte per deliberare sulle materie oggetto delle Assemblee parziali.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione sulle modifiche dello Statuto e sulle altre materie dalla Legge o dallo Statuto attribuite alla sua competenza con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per la sola delibera concernente lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio, salvo il caso di scioglimento d'ufficio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### **Presidente**

Art. 10

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta in particolare al Presidente di convocare il Consiglio di Amministrazione, indire le elezioni per la nomina degli Organi consortili da parte dell'Assemblea, presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

#### **Consiglio di Amministrazione**

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione si compone di undici Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci sulla base di liste sottoscritte da un numero di Soci che rappresentino almeno il tre per cento dei Soci del Consorzio in regola con quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto consortile.

Le norme per l'elezione sono disciplinate da apposito regolamento.

Sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti due terzi dei seggi del Consiglio di Amministrazione, il restante terzo è attribuito alla eventuale seconda lista se non vi sono altre liste; nel caso in cui vi siano oltre alla prima più liste, il restante terzo dei seggi è attribuito in proporzione alle liste arrivate seconda e terza.

I Consiglieri in carica non possono essere candidati o autocandidarsi Delegati all'Assemblea Generale dei Soci.

I Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione ed hanno diritto al rimborso delle spese e ad eventuali emolumenti approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione propone gli emolumenti degli organi del Consorzio, che sono deliberati dall'Assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- deliberare che l'Assemblea dei Soci sia preceduta dalle Assemblee parziali;
- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente nel proprio seno a maggioranza dei suoi componenti;
- nominare il Segretario, determinandone le funzioni e gli emolumenti;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- determinare la quota di ammissione;
- redigere il bilancio consuntivo;
- determinare la quota associativa annuale;
- proporre all'Assemblea la misura dei contributi annuali da porre a carico dei Soci;
- effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni e sovvenzioni, nonché aderire, partecipare, costituire società finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;

- assumere, sospendere e licenziare il personale del Consorzio in rapporto di dipendenza o collaborazione, fissandone mansioni ed emolumenti;
  - provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei Soci;
  - deliberare circa il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci, da sottoporre quest'ultima alla ratifica dell'assemblea nella prima riunione utile;
  - effettuare attività di controllo delle perizie dei danni per avversità atmosferiche predisposte dalle compagnie di assicurazione o accertare i danni stessi, anche nominando per tali scopi un apposito Collegio di Periti;
  - vigilare sulla riscossione dei contributi;
  - compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino negli scopi sociali, salvo quelli riservati ad altri Organi del Consorzio.
- Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera la decadenza del Consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, 2° comma.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano ove esistano, i primi degli esclusi della lista di appartenenza, i quali restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione o in mancanza uno o più consorziati facenti parte dell'assemblea.

Il Consiglio può altresì chiamare a far parte dello stesso, con voto consultivo e senza determinarne il quorum costitutivo e deliberativo:

- un rappresentante dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura;
- i rappresentanti di Enti che eventualmente contribuiscano alla realizzazione degli scopi statutarî.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni novanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma con preavviso di almeno un giorno o in altri modi tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; può, altresì, essere convocato a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

Art. 13

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e un rappresentante della Regione Veneto, e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci, che ne determina il numero e ne nomina il Presidente, salvo casi diversi previsti per legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco eletto dall'Assemblea,



subentra il supplente più anziano di età.

L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.

L'Assemblea stabilisce emolumenti e rimborsi anche forfetari delle spese per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture ed ha ogni altro dovere previsto dall'art. 2403 del C.C.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale ha altresì i doveri previsti dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 102.649 del 30 agosto 2004 e sue eventuali successive modifiche o integrazioni.

I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee Generali dei delegati e parziali dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve darsi atto nell'apposito libro.

#### **SEGRETARIO**

Art. 14

Il Segretario, che potrà essere anche un non Socio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Segretario, oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione:

- assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e di redigere i relativi processi verbali;
- curare l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché la regolarità delle gestioni amministrative e finanziarie del Consorzio in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione;
- curare i rapporti con collaboratori e fornitori di servizi;
- controllare l'operato dei periti e riferire al Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esatta assegnazione delle entrate e delle spese del Consorzio;
- coordinare la registrazione dei contratti.

#### **PATRIMONIO SOCIALE DEL CONSORZIO**

Art. 15

Il patrimonio sociale, non inferiore a € 50.000,00, è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dalle riserve ordinarie di accantonamenti;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti disposti a favore del Consorzio;

Le riserve e gli avanzi di gestione non possono essere distribuite tra i

Soci.

L'Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre dei fondi della riserva per far fronte a particolari esigenze sociali o mutualistiche.

#### **RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI ANNUI**

Art. 16

La riscossione dei contributi annui posti a carico dei Soci può essere eseguita direttamente dal Consorzio o anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

Il Consorzio può stipulare contratti o convenzioni con aziende autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le modalità, i tempi e le rate dell'incasso dei contributi.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del dovuto ogni interessato, per far correggere gli eventuali errori materiali, può ricorrere al Consiglio di Amministrazione che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato.

In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. Il reclamo non sospende la riscossione di contributi ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

#### **SERVIZIO DI CASSA**

Art. 17

Il servizio di cassa del Consorzio può essere affidato ad un Istituto di Credito.

Il cassiere dà esecuzione ai mandati di pagamento. Alla fine dell'esercizio il cassiere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare il conto della sua gestione.

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

Art. 18

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio tiene la contabilità e redige il bilancio secondo le norme civilistiche nazionali e comunitarie.

Il Consorzio tiene contabilità separata dei contributi associativi e pubblici, relativi alla difesa passiva dalle calamità ed alle iniziative mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ciascun esercizio provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio è posto a disposizione dei Soci presso la sede del Consorzio medesimo almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

I bilanci non possono essere impugnati trascorso un mese dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea.

#### **CONTROVERSIE**

ART. 19

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio ed i Soci, o tra i Soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo la normativa vigente, salvo

l'eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi di non raggiungimento della conciliazione.

#### **SCIoglimento**

Art. 20

Nella riunione in cui viene deliberato lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

Per quanto non regolato dal presente statuto ed in quanto compatibili, al Consorzio si applicano le disposizioni riguardanti le Assemblee, gli Amministratori, i Sindaci, i libri sociali ed il bilancio, vigenti per le associazioni e per gli enti non commerciali.

## REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEGLI ORGANI CONSORTILI

### **REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DEL "CONDIFESA PADOVA - CONSORZIO PADOVANO DI DIFESA DI ATTIVITA' E PRODUZIONI AGRICOLE CO.DI.PD."**

ART. 1 - L'Assemblea Ordinaria:

per il Consiglio di Amministrazione:

elegge n. 11 Consiglieri scelti tra i Soci sulla base di liste sottoscritte da un numero che rappresenti almeno il 3% dei Soci aderenti al Consorzio;

per il Collegio Sindacale:

determina di volta in volta il numero dei membri effettivi che possono essere 1 oppure 3, elegge anche fra i non soci 1 oppure 3 membri effettivi e due membri supplenti e ne nomina il Presidente che deve essere eletto tra i membri designati dallo Stato.

ART. 2 - Il voto è libero e segreto e viene attribuito a liste di candidati.

ART. 3 - Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire massimo tre preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

ART. 4 - Il voto può essere esercitato per delega. In tal caso, quando previsto, nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe e riceverà tante schede quanti sono i voti che deve esprimere.

La delega, redatta su apposito modulo fornito dal Consorzio, deve essere autenticata dal Presidente del Consorzio, o suo incaricato, entro e non oltre l'inizio dell'Assemblea.

ART. 5 - Hanno diritto al voto tutti i Soci che risultano iscritti da almeno 3 mesi e che sono in regola con quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto consortile.

ART. 6 - Sono eleggibili a Consiglieri tutti i Soci nonché i rappresentanti delle persone giuridiche iscritti nel libro Soci e che sono in regola con quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto consortile.

ART. 7 - L'assegnazione dei seggi è effettuata come segue:

- se vi è un'unica lista tutti i seggi sono attribuiti ai primi undici eletti della lista;

- se vi sono due o più liste, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono assegnati 7 seggi del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti 4 seggi sono attribuiti alla eventuale seconda lista se non vi sono altre liste; nel caso in cui vi siano oltre alla prima più liste, il restante terzo dei seggi è attribuito in proporzione alle liste arrivate seconda e terza.

ART. 8 - In caso di parità di voti di preferenza vengono eletti i candidati in base alla maggiore età.

ART. 9 - La convocazione per le elezioni viene fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nei locali della sede del Consorzio e con lettera ai singoli produttori almeno 8 giorni prima della adunanza.

ART. 10 - I Soci aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nel libro Soci in regola con quanto previsto dall'art. 5 dello statuto consortile.

ART. 11 - I candidati devono firmare, per accettazione, la propria inclusione nella lista elettorale.

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere convalidate dal Presidente del Consorzio o da un suo incaricato.

I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando Cognome e Nome, data e luogo di nascita, numero di Socio.

I candidati ed i sottoscrittori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulle liste pervenute anteriormente, considerandosi non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni, debitamente motivate, relative alla accettazione delle liste, nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle votazioni, al primo tra i firmatari presentatori delle relative liste.

ART. 12 - Le liste devono essere consegnate, in un originale ed una copia fotostatica, entro e non oltre le ore 18 del decimo giorno antecedente la data di convocazione dell'assemblea ad un funzionario del Consorzio, all'uopo designato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo la copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore ai Consiglieri eleggibili, con un limite massimo di quattordici candidati per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste, il Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista emessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

ART. 14 - Il seggio elettorale è composto da un Presidente, da due scrutatori ed un Segretario, nominati dall'Assemblea dei Soci. I presentatori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti del seggio elettorale.

ART. 15 - L'Assemblea stabilisce, di volta in volta, l'ora di inizio e di chiusura del seggio.

ART. 16 - Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per non più di 3 candidati per il Consiglio di Amministrazione, per non più di  $2/3$  (due terzi) per i Sindaci

effettivi e n. 1 supplente per il Collegio Sindacale.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno di croce nell'apposita casella accanto al nome del candidato preferito compreso nella lista medesima.

Le preferenze per i candidati compresi in altre liste sono inefficaci.

Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

Qualora l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, indicando una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

ART. 17 - Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

ART. 18 - Il seggio in seduta pubblica procede alle operazioni di scrutinio. Le schede non utilizzate previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

Il Presidente accerta e fa accertare i sigilli intatti, apre l'urna e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quello dei votanti.

Il Presidente accerta che la differenza fra il numero di schede avute dal Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle utilizzate e racchiuse nel plico.

Il Presidente ripone, quindi, le schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti estraendole una alla volta, leggendone ad alta voce il risultato.

Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il Segretario, prenderanno nota, nei prospetti forniti dal Consorzio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

ART. 19 - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersene la volontà effettiva dell'elettore.

ART. 20 - Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture e segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti.

Sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dal Consorzio.

ART. 21 - Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del Segretario secondo lo schema predisposto dal Consorzio, e sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i Componenti del seggio.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

ART. 22 - Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale che trasmetterà al Presidente uscente del Consorzio.

Questi curerà la prima convocazione dei nuovi eletti.

ART. 23 - Nel caso di decadenza di un Consigliere eletto subentra il Consigliere della stessa lista che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

ART. 24 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni amministrative nel comune di Padova.

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL "CONDIFESA PADOVA - CONSORZIO PADOVANO DI DIFESA DI ATTIVITA' E PRODUZIONI AGRICOLE CO.DI.PD."**

ART. 1 - L'Assemblea Parziale dei Soci elegge i propri Delegati alla Assemblea Generale dei Soci a norma dell'art. 9 dello Statuto consortile.

ART. 2 - I candidati a Delegato devono essere Soci iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e risultare in regola con quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto.

Le candidature a Delegato vengono formulate nel corso dell'Assemblea Parziale e possono avvenire in due modi: per autocandidatura o su proposta dei Soci. Per l'espressione del voto si deve procedere nel seguente modo: viene predisposta sul momento la lista dei candidati a Delegato individuati come specificato nel precedente paragrafo (i nominativi devono essere riportati in stretto ordine alfabetico e contraddistinti da un numero progressivo), viene consegnata ai Soci aventi titolo la scheda elettorale priva di nominativi, si vota trascrivendo sulla scheda elettorale stessa il cognome (ed eventualmente il nome nel caso in cui ci siano più candidati con il medesimo cognome) o scrivendo il numero d'ordine del candidato prescelto.

ART. 3 - Non possono essere candidati o autocandidarsi a Delegato i Consiglieri in carica, i sindaci.

ART. 4 - Il voto è libero e segreto; può essere espresso per delega; le deleghe possono essere consegnate in sede di assemblea parziale non oltre l'apertura dell'adunanza assembleare e devono essere convalidate dal Presidente del Consorzio o suo Incaricato.

ART. 5 - Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe e riceve tante schede per votare quanti sono i voti che deve esprimere.

ART. 6 - Ogni socio dispone di un voto e, per determinare l'ordine di elezione dei candidati, ha facoltà di attribuire preferenze per un Delegato, scrivendone il nome e cognome o il corrispondente numero che lo

contraddistingue nell'elenco esposto nella sede dell'assemblea parziale.

ART. 7 - Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

ART. 8 - Vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze e in caso di parità di voti di preferenza vengono eletti i candidati in base alla maggiore età.

ART. 9 - Le votazioni possono avvenire con voto segreto o per acclamazione.

ART. 10 - Il voto per acclamazione è così regolamentato: è possibile effettuare il voto per acclamazione a patto si realizzino queste due condizioni:

a) che i candidati alla carica di Delegato siano in numero eguale al numero dei Delegati eleggibili, tenuto conto del numero di Soci presenti, di persona o per delega, all'Assemblea Parziale;

b) che i presenti all'Assemblea Parziale con diritto di voto, nessuno escluso, siano favorevoli alla votazione per acclamazione. Per accertare la volontà dei presenti su questo punto, si procede ad una votazione palese per alzata di mano.

ART. 11 - Il seggio elettorale è composto dal Presidente, da due scrutatori e da un segretario, nominati dall'Assemblea dei soci che stabilisce l'ora di inizio e di chiusura del seggio elettorale.

ART. 12 - Dopo che i presenti con diritto di voto hanno votato, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

ART. 13 - La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersene la volontà effettiva del socio.

ART. 14 - Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte e segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che il socio abbia voluto far riconoscere il proprio voto o che contengano fogli già predisposti.

ART. 15 - Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale a cura del Segretario del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio. Il verbale è conservato presso il Consorzio.

ART. 16 - Il Presidente di seggio dichiara il risultato dello scrutinio e lo consegna al Presidente dell'assemblea parziale dei soci.

ART. 17 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia di elezioni amministrative nel comune di Padova.